



Sent. n. 111/2025

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE**  
**CAMPANIA**

Composta dai Signori Magistrati

<b>Michele ORICCHIO</b>	Presidente
<b>Eugenio MUSUMECI</b>	Giudice
<b>Gabriele PEPE</b>	Giudice - relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di conto iscritto al n. **74560** R.G. nei confronti di **DANIELE Giuseppe** per il conto giudiziale n. **20466** reso quale consegnatario delle azioni del Comune di Torre del Greco (NA) per l'esercizio finanziario 2020;

**Visti** gli atti di giudizio;

**Uditi** nell'udienza del giorno 13.3.2025, con l'assistenza del segretario Rossella Latorre, il relatore Gabriele Pepe e il rappresentante del P.M. nella persona del S.P.G. Davide Vitale.

**FATTO**

Con relazione n. 812/2024, depositata in data 4.12.2024, il Magistrato istruttore, nel rilevare questioni preliminari e profili di irregolarità ostativi al discarico, ha chiesto l'iscrizione a ruolo del conto n. 20466,

rilevando, in via preliminare, profili di improcedibilità costituiti da:

1. Carezza del potere di gestione in capo all'agente contabile, per non avere l'Ente fornito l'atto di nomina o di legittimazione all'incarico con allegazione della delega all'esercizio dei diritti di azionista in favore del medesimo agente, contravvenendo alla previsione dell'art. 9 d.lgs. n. 175/2016 in tema di partecipazioni di titolarità degli Enti locali secondo cui: *“i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato”*;

2. Violazione degli obblighi connessi al deposito del conto giudiziale (parifica e relazione dell'organo di revisione), sul presupposto che il conto depositato risulterebbe munito della firma digitale invisibile del responsabile del procedimento, Massimiliano Palumbo, la quale, tuttavia, in assenza di una specifica indicazione o attestazione, non dovrebbe ritenersi apposta al fine del rilascio del visto di regolarità amministrativo-contabile. Inoltre, detto conto non risulterebbe corredato della relazione degli organi di controllo interno prescritta dall'art. 139, comma 2, c.g.c.

Nel merito, ha rilevato profili di irregolarità del conto segnatamente rappresentati da:

a) Iscrizione delle partecipazioni azionarie secondo il criterio del valore nominale senza dar conto delle variazioni del valore reale dei titoli, degli utili o dei *dividendi* distribuiti in violazione di quanto stabilito dall'art. 29 r.d. n. 827/1924;

b) Parziale rappresentazione in conto delle partecipazioni di proprietà del Comune che detiene una

partecipazione dello 0,3697 nel Consorzio Asmez la quale, tuttavia, non sarebbe stata riportata;

c) Omesso assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'agente contabile per non aver depositato la documentazione richiesta, tra cui le direttive impartite dall'Amministrazione per l'esercizio dei diritti di azionista nelle assemblee societarie, la relazione annuale sull'adempimento a tali direttive e la relazione dettagliata sulla gestione.

In conclusione, il Magistrato istruttore ha chiesto che fosse dichiarata l'improcedibilità o, in subordine, l'irregolarità del conto, con condanna dell'agente contabile al pagamento delle spese di giudizio.

Con memoria del 18.12.2024, la Procura Regionale, nell'aderire alle valutazioni espresse dal Magistrato istruttore, ha concluso per la declaratoria d'improcedibilità e, in subordine, per l'irregolarità del conto presentato.

All'udienza del 13.3.2025, presente soltanto il P.M. che ha ribadito quanto già illustrato nella memoria depositata riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

## **DIRITTO**

**1.** Il presente giudizio si riferisce al conto n. 20466 per l'esercizio finanziario 2020, relativo alla gestione delle azioni del Comune di Torre del Greco da parte del consegnatario Daniele Giuseppe.

Rispetto a tale conto il Magistrato istruttore predisponendo una relazione che non era di scarico

dell'Agente contabile per cui successivamente veniva fissata l'udienza per la discussione del giudizio.

Innanzitutto, occorre precisare che i titoli azionari e partecipativi rientrano tra i beni mobili dello Stato, per i quali sussiste l'obbligo di resa del conto giudiziale, ai sensi dell'art. 20, lett. c), r.d. n. 827/1924, esteso agli Enti locali dall'art. 93 d.lgs. n. 267/2000 (Sez. Giur. Toscana, sent. n. 127/2020).

La Corte di cassazione ha affermato che: *“l’inclusione dei diritti ed azioni tra i beni mobili dello Stato, per i quali sussiste l’obbligo della resa del conto...è applicazione di un principio costituzionale, tanto più se si considera il rilievo, che ha subito un grandissimo incremento col processo di privatizzazione, delle partecipazioni e delle quote azionarie nel patrimonio degli enti pubblici...la Corte dei conti deve ritenersi fornita di tale giurisdizione anche in relazione ai conti aventi ad oggetto azioni e quote societarie”* (Cass. Sez. Un., ordin. n. 7390/2007).

In proposito, il regolamento di contabilità dello Stato prevede che tutti i beni mobili debbono essere dati in consegna ad agenti responsabili e che la consegna si effettua tramite inventario (art. 22 r.d. n. 827/2024). L'art. 6 d.p.r. n. 254/2002 stabilisce, poi, che *“Gli agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato sono denominati consegnatari i quali, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenziali responsabilità, assumono la veste, rispettivamente, di agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia”*, precisando che i consegnatari per debito di vigilanza non sono tenuti alla

resa del conto giudiziale (art. 12).

**2.** Quanto al preliminare rilievo circa la asserita carenza del potere di gestione in capo all'odierno agente contabile, si ritiene tale profilo di irregolarità formale concretamente superato dall'effettivo conferimento e dal conseguente concreto esercizio dei diritti di azionista per conto dell'Ente locale.

In ordine, poi, alla ipotizzata violazione degli obblighi di parifica e relazione dell'organo di revisione connessi al deposito del conto, detti obblighi devono reputarsi in ogni caso assolti con l'apposizione della firma digitale invisibile da parte del responsabile del procedimento, Massimiliano Palumbo.

**3.** Nel merito, occorre svolgere alcune specifiche osservazioni:

Il conto reso dall'agente contabile, Daniele Giuseppe, espone "quantità" e "valore" immutati a inizio e a fine esercizio, delle azioni possedute dal Comune di Torre del Greco in due società, la T.E.S.S. Costa del Vesuvio Società per azioni in liquidazione e la STOA' S.C.p.A.

Dall'invarianza degli importi si evince che l'iscrizione in conto delle partecipazioni è avvenuta al valore nominale, come confermato dagli allegati alla delibera consiliare n. 48/2021 di approvazione del rendiconto 2020 e dalle note integrative ai bilanci delle due società con l'indicazione del capitale sociale in atti.

In particolare, per la TESS S.p.A. a pag. 658 del file della delibera è riportata la composizione del capitale sociale per ciascun Ente partecipante. Per il Comune di Torre del Greco la quota detenuta è dell'1,59% pari ad euro

65.000, importo coincidente con quello iscritto in conto. Per la STOA', invece, non vi sono elementi utili a ricostruire le modalità con le quali si è giunti alla determinazione del valore della partecipazione. Il Comune ha prodotto, infatti, la nota integrativa al rendiconto 2019, mentre il bilancio di riferimento avrebbe dovuto essere quello riferito alla stessa data del bilancio della partecipante, essendo comunque *“ammissibile assumere un progetto di bilancio formalmente redatto dall'organo amministrativo della partecipata, qualora non sia ancora intervenuta l'approvazione da parte dell'assemblea”* (Sezione contr. Sicilia, delib. n. 90/2023).

Si rileva che il valore iniziale indicato nel conto non corrisponde a nessuna delle risultanze di fine esercizio della partecipata (pag. 730 del file della delibera consiliare 48/2021) considerata la quota dello 0,5678% di titolarità del Comune, come ricavabile dalla nota integrativa al rendiconto comunale dell'anno 2020 (pag. 14). L'esposizione dei valori contenuta nel conto deve, dunque, ritenersi non corretta.

Come noto, infatti, il giudizio sui conti dei consegnatari di azioni deve *“riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti”* (Cass. Sez. Un., ordin. n. 7390/2007) in virtù della previsione dell'art. 29 r.d. n. 827/1924 secondo cui i consegnatari dei diritti e delle azioni di cui all'art. 20, lett. c), *“rispondono anche delle variazioni dei crediti a loro affidati”*. Il valore di iscrizione nel conto deve, pertanto, corrispondere al valore effettivo e attualizzato della partecipazione che,

evidentemente, non può coincidere con il valore nominale, dovendo essere tenute in considerazione le variazioni in aumento o in diminuzione del patrimonio netto della partecipata.

Trattasi di conclusione conforme alla normativa in materia di contabilità pubblica e armonizzazione dei bilanci. Il punto 6.1.3 dell'allegato 4/3 del d.lgs. n. 118/2011 (cfr. anche esempio 12) prevede espressamente che le partecipazioni in imprese controllate e partecipate siano valutate in base al "*metodo del patrimonio netto*" di cui all'art. 2426, comma 1, n. 4, c.c. (Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 12/2024).

Il costo originario della partecipazione deve, dunque, essere sistematicamente rettificato in maniera tale da far riflettere per competenza e *pro quota* i risultati della partecipata nel bilancio dell'Ente pubblico partecipante. Alla base vi è, dunque, "*la finalità di consentire di prendere in considerazione nel bilancio del soggetto partecipante, le quote di utili o di perdite e tutte le altre variazioni del patrimonio netto della società partecipata. Con l'effetto che il valore originario della partecipazione viene sistematicamente rettificato per evidenziare i risultati della gestione della partecipata*" (Sicilia, Sez. contr., delib. n. 90/2023). "*In sostanza, la ratio è acquisire, in sede di valutazione, il risultato della partecipata con una metodologia che conduce agli aspetti propri di un bilancio consolidato*" (Sez. Giur. Piemonte ordin. n. 21/2022).

L'applicazione del metodo del patrimonio netto risponde,

pertanto, all'esigenza di consentire un'esposizione contabile il più veritiera e trasparente possibile della situazione finanziaria delle partecipazioni e dell'incidenza delle stesse sul bilancio pubblico.

Diversamente, un'esposizione nel conto giudiziale delle partecipazioni comunali effettuato in base al valore nominale del capitale posseduto rappresenta, *“per la sua staticità, un elemento inevitabilmente non indicativo del reale valore della partecipazione”*. I conti del consegnatario devono, invece, *“rappresentare la situazione reale dei titoli, non avendo senso rappresentare nei conti giudiziali una consistenza di valore che resti immutata esercizio dopo esercizio”* (Sez. Giur. Piemonte, ordin. n. 21/2022).

Dall'esame della documentazione in atti (e, segnatamente di pag. 14 della Nota integrativa al bilancio consuntivo 2020) risulta, inoltre, che il Comune di Torre del Greco detiene una partecipazione dello 0,3697 nel Consorzio Asmez che, tuttavia, non è stata riportata nel conto depositato.

Al contrario, il mod. 22 reso dai consegnatari prescrive che in esso vengano riportate *“tutte le partecipazioni detenute dall'ente, ivi comprese quelle in consorzi e/o fondazioni. Anch'esse, infatti, presuppongono una gestione, l'esercizio di diritti di socio e l'esecuzione di ordini impartiti dal vertice istituzionale con la conseguente necessità di individuare un agente consegnatario che esegua le direttive impartite e ne renda conto tramite l'inserimento della partecipazione nel conto giudiziale, naturale strumento di rendicontazione”* (Sez. Giur.

Toscana, sent. n. 77/2023).

Di conseguenza, deve essere reso il conto *“non solo delle azioni, ma di tutti gli strumenti finanziari aventi contenuto partecipativo, restando, invece, gli altri titoli (privi di detto contenuto), quali le obbligazioni, soggetti a mero obbligo di rendiconto da parte del tesoriere ovvero di altro soggetto cui sia affidata la custodia dei titoli e valori dell’Ente. Alcn valore dirimente, in senso contrario, può infatti riconoscersi alla circostanza per cui il modello 22 di cui al D.P.R. n. 194/1996, adottato per i consegnatari degli enti locali, fa espresso riferimento alle sole azioni. Prevale, infatti, l’applicazione delle norme e dei principi costituzionali sopra richiamati, nonché, più in generale, il ruolo relativo dei modelli di conto eventualmente adottati, atteso peraltro che, per pacifica giurisprudenza, la mancanza degli stessi non esclude l’obbligo di rendere il conto giudiziale di una gestione, in coerenza con il riconoscimento dell’agente contabile di fatto”* (Sez. Giur. Piemonte, ordin. n. 22/2022).

Si riscontra, infine, il parziale omesso deposito a cura dell’odierno agente contabile di una parte della documentazione richiesta, tra cui le direttive impartite dall’Amministrazione per l’esercizio dei diritti di azionista nelle assemblee societarie, la relazione annuale sull’adempimento a tali direttive e la relazione dettagliata sulla gestione.

**4.** Nonostante le formulate osservazioni, il conto in esame dev’essere dichiarato nel complesso regolare, a fronte del carattere minimale e meramente formale delle irregolarità riscontrate e della modesta entità delle

partecipazioni detenute dal Comune, sebbene iscritte secondo il criterio del valore nominale, considerato, altresì, che la documentazione contabile disponibile non consente di ravvisare come sussistenti e di liquidare ammanchi.

Pertanto, si ritiene di escludere ogni addebito a carico dell'agente contabile Daniele Giuseppe, pur rimarcando, a titolo di osservazioni, l'obbligo nei suoi confronti di applicare con rigore la disciplina in tema di partecipazioni comunali in precedenza illustrata nelle gestioni successive a quella in questa sede esaminata.

**5.** Nulla per le spese.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando:

1. Dichiara la regolarità del conto n. 20466 nei limiti di cui in motivazione;

2. Nulla per le spese;

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 13 marzo 2025.

**ESTENSORE**

**Gabriele Pepe**

(firma digitale)

**PRESIDENTE**

**Michele Oricchio**

(firma digitale)

*Depositata in Segreteria il giorno 08/04/2025*

**Il Direttore della Segreteria**

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)